



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 332

16/12/2020

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto Approvazione del "Piano Comunale Amianto" –
Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014, art. 4.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Dicembre
Con inizio alle ore 13,10, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Salvatore Vittorio FIORE

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Fiore Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
Interdonato Armando	V. Sindaco- Ass. Anziano	X	
Di Bella Gianluca Antonino	Assessore	X	
Marchello Carmelita	Assessore	X	
Camuti Franco	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Provvidenza Limina
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

OGGETTO: Approvazione del "Piano Comunale Amianto" – Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014, art. 4.

RELAZIONE

Premesso:

Che i materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie dell'apparato respiratorio nonché neoplasie a carico di altri organi;

Che queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni;

Che già la legge n. 257 del 27 marzo 1992 affidava alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivati dall'amianto;

Che tra le altre situazioni di pericolo ascrivibili alla possibile presenza di amianto venivano indicati i capannoni utilizzati e/o dismessi, gli edifici e strutture ove è presente amianto spruzzato, gli impianti industriali ove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi. Inoltre l'art. 12 dello stesso D.P.R. 8 agosto 1994 indicava i criteri con cui realizzare il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

Che la legge regionale n. 10 del 19 aprile 2014 "*Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivati dall'amianto*":

- a) Fornisce indicazioni per l'adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra le procedure di competenza dei rami dell'Amministrazione Regionale, dell'ARPA, delle ASP e degli Enti Locali.
- b) In particolare, obbliga i Comuni ai sensi dell'art. 4, c.1, lettera b), della L.R. n. 10/2014, a dotarsi di un "Piano comunale amianto", riconoscendo il ruolo fondamentale degli stessi per la tutela della salute dei cittadini, che preveda, mediante il censimento dei siti o edifici in cui lo stesso è presente, la sua progressiva rimozione.

Ritenuto che gli obiettivi del Piano Comunale Amianto sono:

1. Pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di mappare la situazione nell'ambito comunale e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono divenire, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre;
2. Rimuovere tutti i rifiuti abbandonati contenente amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire, sanzionare e reprimere tali fenomeni;
3. Programmare degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Considerato che

- La salute e l'incolumità fisica della cittadinanza, costituisce l'obiettivo primario di questa iniziativa;
- Si rende necessario avviare le procedure previste dalla L.R. 10/2014, al fine di raggiungere gli obiettivi proposti;
- E' indispensabile provvedere alla completa rimozione dei materiali e manufatti presenti nel territorio, al fine di evitare rischi di patologie che mettano in pericolo la salute pubblica;


Viste

- il D.Lgs n. 267/2000 l'O.A.EE.LL.;
- la legge n. 257 del 27/03/1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 27/12/1995 avente per oggetto " Piano di protezione dell'Ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivati dall'amianto;
- il D.M. n. 101 del 18/03/2003 ad oggetto "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto " ai sensi dell'art. 20 della Legge 93 del 23/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008;
- la L.R. n. 10 del 29 aprile 2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivati dall'amianto" e ss. mm. ii.;
- le Linee Guida per la redazione del " Piano Comunale Amianto" (L.R. n. 10/2014 – art. 4, comma 1, lettera b), emanate con delibera di Giunta Regionale n. 101 del 20 aprile 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. – parte I n. 32 del 7 agosto 2015;
- la Circolare prot. 27665/s.6/DRPC SICILIA del 09/05/2019


Per quanto sopra esposto,

PROPONE

- 1) Di approvare in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. 10/2014, il "Piano Comunale Amianto", così come predisposto da questa Area Tecnica, secondo le linee guida emanate dalla Regione Siciliana con la delibera di Giunta Regionale n. 101 del 20 aprile 2015, finalizzato all'attuazione nell'ambito territoriale, di tutte quelle misure previste dalla vigente normativa, efficaci a censire, prevenire ed eliminare i rischi di contaminazione da amianto;
- 2) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica per l'adempimento degli atti consequenziali;
- 3) Di trasmettere immediatamente il presente "Piano Comunale Amianto" all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- 4) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva.


Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Giacomo FURNARI

L'Amministratore Proponente
Ass. all'Ambiente e alla Protezione Civile
Gianluca Antonino DI BELLA





COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

Protezione Civile Comunale

PIANO COMUNALE AMIANTO

Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10 – Circolare 22 Luglio 2015

Redattore arch. Furnari Giacomo	DATA:
	Rev.:
	Adozione: Delibera di G.C. n. del / /2020



SOMMARIO

1. PREMESSA

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

4. CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO

- 4.1 Considerazioni preliminari e definizione dei siti da censire
- 4.2 Ambiti di intervento
- 4.3 Descrizione sintetica del territorio

5. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E SANZIONI

- 5.1 Acquisizione dei dati da segnalazioni via Web
- 5.2 Approfondimenti e verifiche
- 5.3 Popolamento del database
- 5.4 Informazione
- 5.5 Censimento e mappatura

6. RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO

- 6.1 Il controllo del territorio

7. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA

- 7.1 Programmazione degli interventi di bonifica
- 7.2 Attività di bonifica
- 7.3 Fase di verifica e valutazione
- 7.4 I risultati della valutazione
- 7.5 Contenuto della valutazione
- 7.6 Progettazione della bonifica



7.7 Incapsulamento superficiale con vernici speciali

7.8 Confinamento

7.9 Rimozione

7.10 Esecuzione della bonifica

7.11 Fase di manutenzione e controllo

8. IL FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI

9. SANZIONI

10. RISULTATO DEL CENSIMENTO

11. TRASMISSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

12. CONCLUSIONI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE SCHEDE DI AUTONOTIFICA

ALLEGATO 2: Modelli di auto notifica e segnalazione allegati alla circolare prot. 27665/s.6/DRPC SICILIA del 09/05/2019



1. PREMESSA

La storia dell'amianto (o asbesto) è caratterizzata da forti contraddizioni, in quanto nel giro di pochi decenni, da materiale per la sicurezza a garanzia dell'incolumità dei cittadini, si è trasformato in materiale vietato dal mercato in quasi tutto il mondo ed in Italia dal 1992.

L'amianto è presente nei manufatti edilizi, in attrezzature industriali sotto molteplici forme e in diverse centinaia di prodotti commercializzati in passato.

L'incidenza di malattie riconducibili all'amianto, è connessa soprattutto ai soggetti che nei decenni scorsi hanno lavorato l'amianto.

Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni.

L'esposizione ambientale, ovvero l'esposizione della cittadinanza a coperture in cemento amianto e ad altro amianto compatto, dà luogo a una criticità sanitaria assai minore. Ciononostante, dato che l'amianto è presente in molti manufatti in base cementizia e tale base nel tempo verrà meno, potendo liberare il materiale fibroso, la sua presenza resta un rischio potenziale per le comunità interessate.

Pertanto, è necessario che le autorità pubbliche si facciano promotrici dell'attivazione di piani mirati alla rimozione, che si pongano l'obiettivo di accelerare il processo spontaneo di eliminazione legato alla progressiva ristrutturazione del patrimonio edilizio del territorio.

In particolare, il ruolo dei Comuni è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione.

Per conseguire tale risultato i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. n.10/2014, devono dotarsi di un **"Piano Comunale Amianto"**.



2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa sull'amianto risulta abbastanza complessa e si compone di direttive europee, leggi nazionali e leggi regionali.

Di seguito si riporta il quadro normativo di sintesi che definisce le linee generali di riferimento sull'argomento.

La Normativa Comunitaria

- Direttiva 2003/18/CE del 27/03/2003 che modifica la precedente 1983/477/CE in materia di protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto durante il lavoro;
- Direttiva 2009/148/CE del 30/11/2009 che contiene indicazioni sulle misure da adottare per la protezione dei lavoratori in caso di esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro e durante gli interventi di bonifica;
- Direttiva 2013/93/CE del 14/03/2013 – “Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente”.

Il Parlamento europeo è intervenuto sulla problematica, fornendo una serie di indicazioni sulle minacce alla salute e definendo le prospettive per l'eliminazione di tutto l'amianto esistente nell'ambiente.

Nell'ambito della tutela della salute l'Unione Europea invita gli Stati membri ad elaborare modelli per il monitoraggio dell'amianto esistente negli edifici pubblici e privati, sui luoghi di lavoro, nei centri abitati e nelle discariche. L'Unione Europea sollecita, inoltre, ad effettuare un'analisi dei costi benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, entro il 2028, un piano d'azione per la rimozione dell'amianto.

Nell'ambito di dette indicazioni risulta fondamentale per l'Unione Europea l'istituzione di pubblici registri che permettano di fornire informazioni sui rischi correlati all'amianto prima di lavori di ristrutturazione.

La Normativa Nazionale

La Legge quadro che impone la cessazione della produzione e l'impiego dell'amianto a causa della pericolosità della salute è la n. 257 del 27/03/1992.

Detta normativa in particolare prevede:

- l'istituzione della Commissione Nazionale sull'Amianto;



- specifiche disposizioni per il controllo delle imprese impegnate nell'attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto;
- l'emaneazione di disciplinari tecnici attinenti la bonifica;
- l'obbligo delle ditte che eseguono lavori attinenti la bonifica e smaltimento di inviare una relazione tecnica alla Regione e all'AUSL;
- l'approvazione di ciascuna Regione di un piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto;
- l'obbligo per tutti coloro che operano nello smaltimento dell'amianto di iscriversi all'Albo delle imprese, alla sezione relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- i criteri di finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati alla produzione d'amianto.

La norma rivolge una particolare attenzione alla matrice friabile, individuata come quella a maggior rischio.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1994

Il Decreto affronta una serie di tematiche ambientali relative al censimento, alla bonifica e al controllo delle attività relative all'amianto. In particolare il Decreto prevede una serie di disposizioni sui seguenti aspetti:

- censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto, delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e che svolgono attività di smaltimento e bonifica;
- predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti di estrazione;
- individuazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
- controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto libero o in matrice friabile;
- censimento degli edifici con presenza di amianto libero (ove il rilascio di fibre risulta già alto) o in matrice friabile, obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 – Normativa tecnica

Il Decreto contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di



bonifica e le metodologie per le indagini di laboratorio.

In particolare viene stabilito:

- le misure da adottare nelle bonifiche;
- gli obblighi per tutti i proprietari di immobili contenenti amianto (o per i responsabili dell'attività), di adottare un programma di controllo e manutenzione;
- modalità per la restituzione degli ambienti dopo la bonifica e la definizione dei criteri e valori limite;

Le normative e le metodologie tecniche per le attività di custodia nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono previste ai punti 4b e 5b del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 – Ministero della Sanità

Il Decreto declina le “*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12 comma 2, della Legge n. 257 del 27 marzo 1992*”.

Nello specifico, il Decreto riguarda gli interventi di bonifica dell'amianto negli edifici residenziali, commerciali ed industriali. La norma definisce le modalità di analisi dei materiali, i criteri di valutazione dei rischi, i metodi di bonifica, il programma dei controlli da effettuare sull'amianto presente negli edifici. Le misure di sicurezza durante i lavori, la certificazione degli ambienti bonificati, la bonifica delle coperture.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 - Ministero della Sanità

Il Decreto regola i requisiti minimi dei rivestimenti incapsulati, i prodotti di applicazione e gli adempimenti obbligatori per eseguire gli interventi di bonifica.

Legge n. 93 del 23 marzo 2001

La Legge prevede “Disposizioni in campo ambientale” con il censimento dell'amianto e gli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto, demandando al successivo decreto:

- i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;
- l'individuazione e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;
- le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.

Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003

Il Decreto avente per oggetto il “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone



del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 93/2001", conferma i compiti relativi alla realizzazione della mappatura ed in particolare stabilisce:

- i criteri per la mappatura della presenza di amianto, che dovrà tenere conto delle seguenti categorie:
 - A. impianti industriali attivi o dismessi;
 - B. edifici pubblici e privati;
 - C. presenza naturale;
 - D. altra presenza di amianto da attività antropica;
- i criteri per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti;
- i criteri di priorità d'intervento in base a:
 - A. area di estensione del sito;
 - B. tipologia di attività;
 - C. attività dismessa;
 - D. durata del periodo di dismissione;
 - E. stato di conservazione delle strutture edili – accessibilità del sito;
 - F. distanza dal centro abitato;
 - G. densità di popolazione interessata;
 - H. tipologia di amianto presente come materia prima;
 - I. tipologia di materiale contenente amianto;
 - J. quantità di materiale stimato;
 - K. superficie esposta all'aria;
 - L. presenza di confinamento;
 - M. presenza di programma di controllo e manutenzione;
 - N. concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali;
 - O. coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;
 - P. presenza di cause che creino o favoriscano la dispersione di fibre;
 - Q. dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione da amianto nell'area di mappatura.

Decreto Legislativo n. 257 del 25 giugno 2006

Il Decreto recepisce la Direttiva europea 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.



Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Il Decreto Legislativo prevede, per l'esecuzione di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori, l'elaborazione e l'invio di un piano di lavoro al servizio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso specifico, laddove non vengano richieste integrazioni e modifiche, si applica la regola del silenzio assenso e i lavori possono iniziare dopo 30 giorni.

La Normativa Regionale

La Regione siciliana, coerentemente con la Normativa nazionale, ha emanato il Decreto Presidenziale del 27 dicembre 1995 avente per oggetto il "Piano di protezione dell'Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

Il Decreto prevede l'approvazione formale da parte del Presidente della Regione della Delibera della Giunta regionale n. 555, del 22 dicembre 1995, relativa alla Legge 257/92 ed inoltre: il censimento delle imprese che utilizzano l'amianto e che svolgono attività di bonifica; degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile; le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto di censimento (edifici o strutture con amianto spruzzato con particolare riferimento ad edifici ad uso collettivo: piscine, cinema, palestre, teatri, sale conferenza ecc.).

Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014

La Regione siciliana, in attuazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario regionale ed in coerenza alle disposizioni della Legge n. 257/1992, del D.P.R. 8/08/1994 e del D. Lgs. n. 81/2008, ha adottato la Legge Regionale n. 10/2014 avente ad oggetto "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" e le successive modifiche di cui **alla l.r. 17 maggio 2016 n. 8 e alla l.r. 10 luglio 2018 n. 10**.

Gli obiettivi posti dalla suddetta Legge Regionale sono:

la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi all'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;

la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;



il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
l'eliminazione di ogni tipo di fattore di rischio sanitario da amianto in tutto il territorio regionale.

Al fine di raggiungere detti obiettivi la Regione siciliana ha assunto l'impegno di "porre in essere le iniziative per la redazione in ogni comune del 'Piano Comunale Amianto', finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto".

Circolare 22 luglio 2015

In attuazione all'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale n. 10/2014, con la circolare del 22 luglio 2015 la Presidenza della Regione siciliana ha provveduto ad emanare le linee guida per la redazione del "Piano Comunale Amianto".

Circolare prot. 27665/s.6/DRPC SICILIA del 09/05/2019

Circolare sulle nuove modalità di realizzazione del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) da parte dei Comuni

3. OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

Come detto in premessa, il presente Piano Comunale Amianto è finalizzato alla concreta attuazione, sul territorio, di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto.

Il **primo obiettivo** del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di "fotografare" la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre

Il **secondo obiettivo** da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente



tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.

Il **terzo obiettivo** del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 10/2014.

4. CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO

Secondo il D.M. n. 101/2003 il censimento ovvero la "individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito", rappresenta la prima fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.

In accordo con le previsioni di cui all'allegato A al D.M. n. 101 del 2003, il censimento dei siti con presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA) presenti nel territorio comunale deve riguardare le seguenti categorie:

Categoria 1	Impianti industriali attivi o dismessi
Categoria 2	Edifici pubblici e privati
Categoria 3	Presenza naturale (in Sicilia Biancavilla per la presenza di Fluoroedenite)
Categoria 4	Altra presenza amianto da attività antropica

Per ciascuna delle superiori categorie il citato allegato A indica le tipologie di: impianti, di edifici pubblici e privati, siti naturali e siti con presenza di amianto da attività antropica, dei quali si dovrà tener conto nella realizzazione della mappatura.

4.1 Considerazioni preliminari e definizione dei siti da censire

Preso come dato di fatto che la presenza di materiali contenenti amianto sul territorio regionale è pressoché ubiquitaria, occorre, prioritariamente, stabilire criteri differenziati di indagine in relazione alla pericolosità dei materiali stessi ovvero con riferimento alla presenza di amianto **friabile** e **compatto** come definiti nel *Decreto Min. San. 6 settembre 1994*.



Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, etc.).

Questa distinzione, di fatto, stabilisce per grandi linee il diverso grado di pericolosità dei materiali, anche se in effetti anche l'accessibilità dei materiali e l'eventuale presenza di confinamento costituiscono elementi da considerare ai fini della valutazione complessiva del rischio.

I materiali friabili sono considerati più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.

Quindi un primo passo importante è riuscire ad individuare i materiali friabili; in generale si stima che questi materiali, costituiscano circa il 10% del totale e inoltre che siano concentrati in aree particolari prevalentemente sedi di settori produttivi.

Ben diversa è la situazione per i materiali compatti (che costituiscono pertanto oltre il 90% del totale). Sono caratterizzati da un'elevata diffusione territoriale, che raggiunge la sua massima espressione nelle coperture in cemento-amianto presenti soprattutto negli edifici industriali.

Non bisogna inoltre dimenticare che anche questi materiali, sebbene in misura molto minore dei friabili, possono dar luogo a dispersioni di fibre libere nell'ambiente a seguito dei naturali processi di invecchiamento o a cattiva gestione nella manutenzione.

Inoltre, sono proprio questi materiali, a causa della loro diffusione, a rappresentare "il rischio amianto" maggiormente percepito dalla popolazione.

Sulla base di quanto sopra riportato e tenendo presente l'allegato A al D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 (*Criteri per la mappatura della presenza di amianto – A) categorie di ricerca*), di seguito è sintetizzato il dettaglio dei vari ambiti di intervento.

Per ogni categoria di ricerca, per quanto esposto nelle considerazioni preliminari, è essenziale poter individuare e differenziare i materiali di tipo friabile, meno diffusi ma più pericolosi, da quelli di tipo compatto.

4.2 Ambiti di intervento

Tra le varie tipologie previste dalla legge, nel territorio di San Piero Patti, sulla scorta delle schede di autonotifica pervenute e degli accertamenti eseguiti dal locale Comando di Polizia Municipale, abbiamo riscontrato la presenza di MCA nelle seguenti



tipologie di edificio, riassunte nella tabella di Fig. 1 :

CATEGORIA 2 - EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI			
Tipologia edificio		N. siti	Mq.
Edifici agricoli e pertinenze		4	482,00
Edifici residenziale e pertinenze		38	690,00
Edifici industriali e pertinenze		17	21.279,00
Totale		59	22.451,00

Fig. 1

a) Presenza Edifici privati

b) naturale

Nel territorio comunale di San Piero Patti non sono presenti cave di amianto.

c) Altra presenza di amianto da attività antropica

Nel territorio comunale di San Piero Patti, ad oggi, non è stato rinvenuto nessun deposito abusivo di elementi di copertura e non sono stati riscontrati impianti di smaltimento definitivo.

4.3 Descrizione sintetica del territorio



Si riporta una descrizione sintetica del territorio.


Il territorio comunale di San Piero Patti è situato in Provincia di Messina, si estende per **41,82 Kmq** e confina con i comuni di Librizzi, Montalbano Elicona, Patti, Raccuja, Sant'Angelo di Brolo, Floresta.



L'altitudine

Altitudine 448 m s.l.m.; minima: 243; massima: 1.265





Dati demografici: il numero complessivo di residenti si attesta sulle **2.775** unità con una densità abitativa di **65,11** abitanti per kmq. (Dato Istat aggiornato al 31/12/2019)

5. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E SANZIONI

La finalità primaria del Piano è quella di minimizzare fino ad annullare il rischio sanitario ambientale derivante dalla presenza di amianto, attraverso la determinazione dell'entità, in termini quantitativi, qualitativi e tipologici dell'amianto presente nel territorio.

L'acquisizione delle informazioni sulla presenza di siti contenenti amianto, avviene, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 10/2014, tramite le auto notifiche e/o controlli sul territorio da parte del personale degli uffici competenti.

Nel primo caso, l'Ente, dirama in forma pubblica tramite manifesti e/o inviando alle famiglie, o imprese aventi sede legale in questo Comune, un apposito modulo standard conforme alla Legge.

Tale modulo compilato, in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale.

Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 dell'articolo 5), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

Le famiglie e le imprese possono effettuare tale comunicazione anche on-line all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente.

Nel secondo caso, la rilevazione avviene tramite il personale della Polizia Municipale, attraverso il lavoro di routine, cioè durante l'ispezione del territorio, con rilevamenti di siti in cui è



presente l'amianto.

La Polizia Municipale può essere supportata dal personale dell'ufficio tecnico.

Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal D.M. 06.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti saranno inseriti in un database, con tutti gli elementi relativi alla posizione, tipologia e quantità.

Dopo l'acquisizione dei dati, la Polizia Municipale dispone gli opportuni accertamenti e verifiche al fine di rintracciare i soggetti inadempienti, ai quali verrà irrogata una sanzione così come previsto all'articolo 5, comma 6 della Legge Regionale 10/2014 (Sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni) . Contestualmente la Polizia Municipale dovrà inoltrare ai soggetti inadempienti la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica da restituire entro 30 giorni all'ente locale che comunicherà le informazioni all'ARPA.

Le attività di censimento potranno, inoltre, essere effettuate da parte dei singoli cittadini e/o associazioni di volontari ecc.. attraverso le segnalazioni via web.

Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'articolo 244 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008, nonché il referto all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito del contesto finalizzato al censimento e bonifica del territorio comunale, particolare importanza rivestono i controlli disposti per contrastare la formazione di micro-discariche, al fine di scoraggiare la pratica dell'abbandono dei rifiuti.

A tal fine si ritiene che quest'attività oggi demandata al settore ambiente e Polizia Municipale debba essere incrementata, interessando anche gli enti che territorialmente sono preposti ai controlli (ex Provincia Regionale, ANAS, volontariato ecc...).

Dalle attività di invito e informazione ai cittadini sono pervenute 57 scheda di auto notifica al protocollo dell'Ente, mentre l'Ufficio Tecnico Comunale ha segnalato la presenza di amianto negli immobili comunali siti in C/da Canalaro e in C/da Sardella presso il Nucleo Agro Industriale di San Piero Patti, di proprietà dell'IRSAP.

Ovviamente tale attività deve essere considerata uno screening preliminare di prima stesura, suscettibile di aggiornamenti e successive implementazioni.

Infatti, questo Piano è da considerarsi come "work in progress", come, cioè, Piano dinamico



capace di recepire continue segnalazioni fino alla completa rimozione dei MCA.

5.1 Informazione

Ritenendo che una larga partecipazione della cittadinanza possa costituire la chiave del successo per un censimento sempre più affinato ed una mappatura costantemente aggiornata, il Piano Comunale prevede percorsi informativi ed idonee campagne di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza con le seguenti finalità:

- Responsabilizzazione dei target di riferimento attraverso una comunicazione ambientale mirata;
- Acquisizione di un maggior numero di dati, in quanto più persone sono state informate.

Ciò permetterà di realizzare un Piano “dinamico”, capace di accogliere sempre nuove segnalazioni, fino all’azzeramento dei manufatti in cemento-amianto nel Comune di San Piero Patti.

6. RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO

6.1 Il controllo del territorio

Il secondo obiettivo da perseguire parallelamente al primo, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni, che rappresentano una potenziale dispersione di fibre e di inquinamento del suolo.

Per quanto esposto in precedenza, ad oggi, nel territorio comunale non sono stati rinvenuti depositi abusivi di elementi in cemento-amianto.

7. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA

7.1 Programmazione degli interventi di rimozione

Il terzo obiettivo del piano prevede la stesura di un programma di interventi finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all’impianto regionale di trasformazione di cui all’art. 14 della L.R. n. 10/2014, dei materiali contenenti amianto



secondo una classe di priorità.

I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle classi di priorità (mediante il diagramma di flusso figura 6) sono: tipologia di materiale contenente amianto, presenza di confinamento, accessibilità, destinazione d'uso (pubblica o privata).




Fig. 6 : Diagramma di flusso per la determinazione delle classi di priorità.

7.2 Attività di bonifica

In questa parte del Piano vengono illustrate le procedure mediante le quali si svolge l'attività di bonifica di amianto.

Tale attività risulta complessa e articolata, distribuita anche su un ampio arco temporale, oppure si svolge con diverse modalità su diverse parti di un complesso di edifici.

L'attività di bonifica assume modalità differenti a seconda delle tipologie di amianto.




Filiera delle bonifiche

Si espone qui, brevemente, la filiera del processo di gestione di un bene contenente amianto, dalle fasi iniziali di verifica fino alla bonifica finale.

Il proprietario di un bene contenente amianto deve provvedere ad eseguire le seguenti fasi:

Diagramma di flusso per le attività di bonifica da amianto (segue grafico)



- A. Una prima fase di verifica dell'eventuale presenza di amianto nel proprio immobile
- B. Una seconda fase di valutazione relativa alla qualità, allo stato manutentivo, di danneggiamento e di conservazione dell'amianto presente nel proprio immobile
- C. Una fase relativa alla bonifica, con rimozione oppure senza rimozione del materiale
- D. Se la rimozione non è necessaria, in alternativa si deve attuare la manutenzione e controllo dell'amianto in opera, fino a quando la bonifica non risulti necessaria

Per un proprietario di un edificio, si ritiene importante conoscere correttamente tutte le fasi che riguardano la verifica, la valutazione dell'amianto, la progettazione degli interventi di



bonifica, la bonifica medesima e tutte le fasi fino all'avvenuta rimozione.

Si precisa che tale percorso viene considerato opportuno per immobili di una dimensione significativa, in quanto per immobili di piccole o medie dimensioni si può provvedere direttamente allo smaltimento.

7.3 Fase di verifica e valutazione

In base alla normativa vigente, ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato deve eseguire la valutazione delle coperture dei materiali in cemento amianto e di altri manufatti contenenti amianto, a sue spese e tramite tecnico competente di sua fiducia.

In relazione ai risultati della valutazione si devono mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in stato scadente o pessimo).

7.4 I risultati della valutazione

La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del D.M. 6 settembre 1994.

Per le coperture in cemento amianto valgono le successive indicazioni integrative. In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili:

- in stato discreto;
- in stato scadente (-> bonifica necessaria);
- in stato pessimo (-> bonifica necessaria).

La valutazione dei restanti manufatti (canne fumarie, comignoli, etc.) deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:

- materiale integro non suscettibile di danneggiamento;
- materiale integro suscettibile di danneggiamento;
- materiale danneggiato in area non estesa;
- materiale danneggiato in area estesa - bonifica necessaria.

7.5 Contenuto della valutazione

Per la verifica e valutazione dell'amianto si devono svolgere le seguenti attività:

- verifica delle coperture;
- ricerca e verifica della documentazione tecnica eventualmente disponibile




sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice;


- ispezione diretta dei materiali per identificare quelli potenzialmente contenenti fibre di amianto e in maggiore stato di degrado;
- verifica dello stato di conservazione dei materiali, per fornire una valutazione sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
- campionamento dei materiali sospetti, e invio presso un laboratorio attrezzato di appositi campioni per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;
- mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;
- registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.

È opportuno che il tecnico incaricato specifichi il tempo entro il quale la bonifica deve essere eseguita e, eventualmente, la tecnica di bonifica consigliata.

Valutazione delle coperture in cemento amianto e Valutazione materiali contenenti amianto negli edifici (seguono grafici)

Valutazione delle coperture in cemento amianto





7.6 Progettazione della bonifica

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo, verificate periodicamente le condizioni di conservazione del manufatto edilizio, di adottare gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari.

In base alla tipologia di manufatto e di stato di conservazione, si provvede ad eseguire una delle due attività seguenti:

- bonifica, con o senza rimozione;
- manutenzione e controllo cadenzato del materiale.

Per procedere alle attività di bonifica, la proprietà deve incaricare società iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti. Questa deve predisporre un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto. I Piani di Lavoro per lo smaltimento (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 - Capo III) devono essere trasmessi direttamente all'ASP, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La suddetta ASP può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica. L'efficacia del procedimento dipende dal livello di collaborazione della parte privata.



È chiaro che a seguito di un intervento di rimozione si ottiene la bonifica integrale del bene, mentre in caso in cui si opti per altri metodi, occorre verificare le modalità di manutenzione del bene stesso e verificare le eventuali criticità dello stato di manutenzione.

Tipologia di manufatto	Stato di conservazione	Attività da svolgere	Tempistica della bonifica
Coperture	Discreto	Manutenzione e controllo	
	Scadente	Bonifica	Entro 36 mesi
	Pessimo	bonifica	Entro 6 – 18 mesi
Restanti materiali	Materiale integro non suscettibile di danneggiamento	Manutenzione e controllo	
	Materiale integro suscettibile di danneggiamento	Eliminazione delle cause – Manutenzione e controllo	In base ad indicazioni del tecnico e dell'ASP
	Materiale danneggiato in area non estesa	Restauro ed eliminazione delle cause – Manutenzione e controllo	
	Materiale danneggiato in area estesa	Bonifica	

La bonifica può essere svolta secondo le seguenti metodologie:

- Incapsulamento superficiale con vernici speciali
- Confinamento
- Rimozione

I metodi vengono sinteticamente di seguito descritti.

7.7 Incapsulamento superficiale con vernici speciali

Si realizza trattando l'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, costituendo una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Chi la effettua deve rilasciare un attestato di corretta esecuzione.

Questo trattamento è efficace per un periodo di tempo limitato e per materiali non troppo degradati.

Al termine, risulta necessario avviare un programma di manutenzione e controllo. I prodotti incapsulanti possono essere:

- 1) penetranti, se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la



matrice cementizia;

2) ricoprenti se formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto.

Le caratteristiche dei prodotti incapsulanti da utilizzare nei diversi metodi di bonifica sono indicate al D.M. del 20 agosto 1999.

7.8 Confinamento

Si realizza separando il materiale contenente amianto con una intercapedine di altro materiale.

Anche questa tecnologia rende necessario un programma di manutenzione e controllo esposto più avanti.

7.9 Rimozione

La rimozione risolve definitivamente il problema.

E' il procedimento di bonifica più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione, ha i costi più elevati nell'immediato e deve essere condotto correttamente per non aumentare la concentrazione di fibre aerodisperse.

7.10 Esecuzione della bonifica

I lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti a specifici requisiti di legge.

Le imprese di bonifica devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10. Gli elenchi delle ditte sono disponibili presso la Camera di Commercio.

In presenza di materiali di amianto friabile occorre rivolgersi a ditte autorizzate (categoria 10B) dotate di personale specializzato nelle indagini e nelle bonifiche.

In particolare:

- per la rimozione di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi è sufficiente l'iscrizione alla categoria 10A, la meno onerosa;
- per la rimozione di materiali d'attrito, materiali isolanti (carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto è necessaria l'iscrizione alla categoria 10B.

Si ritiene opportuno individuare una impresa di bonifica con un'attenzione ai seguenti aspetti:



- presenza di responsabili tecnici qualificati;
- presenza di strumenti e risorse finanziarie adeguate, per le tematiche di sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Sono presenti inoltre anche obblighi nei confronti della normativa edilizia. In base alla vigente normativa, le procedure edilizie a cui si è soggetti per gli interventi di bonifica sono le seguenti:

Per lavori di:

- rimozione di copertura senza sostituzione con altro materiale;
- rimozione di copertura e sostituzione con altro materiale;
- confinamento: nuova copertura sopra e sotto il cemento amianto;
- rimozione di canna fumaria;

occorre la seguente procedura edilizia:

- Comunicazione Inizio Lavori (CIL);
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL) + autorizzazione paesaggistica (per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica);
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL) + nulla osta Soprintendenza (su immobili vincolati).

Per lavori di incapsulamento, ovvero di trattamento delle lastre con prodotti incapsulanti, non sono presenti obblighi relativi alla normativa edilizia.

Le procedure si presentano presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

Al termine dei lavori, è opportuno che sia resa disponibile al proprietario la seguente documentazione di fine lavori.

In caso venga effettuato uno smaltimento (intervento di rimozione), è opportuno:

- conservare un attestato di fine lavori con dichiarazione di aver assolto allo smaltimento dell'amianto secondo gli estremi di legge (etichettatura, trasporto, conferimento a impianto di stoccaggio autorizzato o discarica autorizzata);
- conservare il Formulario di Identificazione Rifiuti.

In caso vengano usati prodotti incapsulanti, è necessario che il proprietario:

- conservi l'attestato di fine lavori che certifichi la rispondenza del lavoro al piano presentato;
- conosca tutte le attività svolte in modo da programmare le attività del piano di controllo e manutenzione.



7.11 Fase di manutenzione e controllo

La necessità di mantenere un programma di verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e di manutenzione è richiamata in particolare dal Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994.

Questa verifica periodica deve essere effettuata da un tecnico incaricato dalla proprietà; l'organo di vigilanza può eseguire gli opportuni controlli.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve eseguire le seguenti attività:

- deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- deve porre in opera sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) idonee avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente danneggiato;
- deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali;
- deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- deve, nel caso siano in opera materiali in amianto friabile, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.

Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia di operazioni di bonifica con incapsulamento, occorre svolgere le seguenti attività:

- controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
- controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.


8 IL FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI



Le attività di censimento eseguite per la redazione del Piano Comunale Amianto potranno essere integrate anche attraverso le segnalazioni da parte dei singoli cittadini che attivano il flusso delle segnalazioni di cui al presente paragrafo.

Il flusso delle segnalazioni è sinteticamente descritto in figura (segue grafico).

Diagramma di flusso delle comunicazioni relative a bonifica da amianto



La segnalazione attiva il percorso di bonifica, che presenta una sua complessità e articolazione.

Nella figura si osservano tre aree a diversa campitura di sfondo. L'area di sinistra individua la relazione con la figura segnalante, che attiva l'iter e riceve al termine dell'attività una comunicazione di conclusione del procedimento. L'area centrale illustra le attività della Pubblica Amministrazione.

Il ruolo tecnico viene svolto da Azienda ASP mentre il ruolo amministrativo è svolto dall'Amministrazione Comunale. L'area di destra nel grafico illustra le attività della proprietà del bene, che provvede ad eseguire:



- la verifica e valutazione;
- l'eventuale piano di manutenzione e controllo;
- la bonifica (con o senza rimozione).

L'efficacia del procedimento dipende dal livello di collaborazione della parte privata.

È chiaro che a seguito di un intervento di rimozione si ottiene la bonifica integrale del bene, mentre in caso in cui si opti per altri metodi, occorre verificare le modalità di manutenzione del bene stesso e verificare le eventuali criticità dello stato di manutenzione del bene stesso.

9 SANZIONI

La mancata comunicazione dei dati (auto notifiche) del presente "Piano", sull'esistenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzate all'eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati, nel rispetto della normativa di settore vigente e delle direttive impartite dalla Regione - Agenzia regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Protezione Civile, e la violazione degli obblighi in generale, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'art. 15 della Legge n. 257/1992, che testualmente dispone:

"1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate".



10 RISULTATO DEL CENSIMENTO

Il censimento eseguito con le modalità descritte in precedenza, ha permesso di individuare ad oggi 59 siti che presentano la presenza di MCA.

Per quanto riguarda le classi di priorità la maggior parte dei casi ricade in classe 3, precisamente:

- n. 3 in classe 2
- n. 51 in classe 3
- n. 2 in classe 4
- n. 3 in classe 5

In tre edifici è stato effettuato un intervento di bonifica (confinamento - incapsulamento - sovra copertura- verniciatura - rimozione totale o parziale);

11 TRASMISSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune provvederà a rendicontare al suddetto Ufficio Amianto, i risultati conseguiti trasmettendo anche gli eventuali aggiornamenti del Piano.

12 CONCLUSIONI

Questa Amministrazione ha individuato nella redazione del Piano, un aspetto significativo tra le strategie per la tutela del patrimonio ambientale, al fine di una progressiva, ma definitiva eliminazione delle coperture in cemento amianto e dei restanti manufatti, in tempi ragionevoli e secondo una programmazione che tenga conto delle condizioni di rischio potenziale.

E' un percorso che va affrontato con senso di responsabilità, secondo principi di tutela della salute e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, per la soluzione di una problematica che interessa in vario modo la maggior parte del territorio della città.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. FURNARI Giacomo

**ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE SCHEDE DI AUTONOTIFICA**

Prospetto riassuntivo inerente la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) nel territorio di San Piero Patti, con rilevamento dati provenienti dalle schede di autonotifica presentate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 10/2014.

Tipo di Edificio	Tipologia di materiale contenente amianto (MCA) di matrice compatta e relativa quantità totale	Presenza di confinamento	Accessibilità dei materiali	Presenza di interventi di bonifica effettuati o di programmi di controllo/mantenimento dei materiali	Classe di priorità
Edificio residenziale	Canna fumaria circa mq. 10	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = mq. 10 n. 2 Serbatoi da lt.300 n. 2 canne fumarie da m. 3 ciascuna	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = mq. 40	SI	NO	Confinamento con idonei prodotti	5
Edificio industriale	Copertura = circa mq. 21.000	NO	SI	NO	2
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 80	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 500	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 66	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 2 serbatoi da lt. 500c.a.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 30	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Serbatoi e tubazioni	NO	SI	NO	3
Terreno	n. 4 serbatoi da lt. 500c.a.	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Copertura = circa mq. 100	NO	SI	NO	3
Edificio Comunale adibito ad ex depuratore	Copertura = circa mq. 9	NO	SI	NO	2
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 40 n. 1	NO	SI	NO	3



Comune di San Piero Patti (ME) - PIANO COMUNALE AMIANTO
Legge Regionale 29 aprile 2014, n.10 – Circolare 22 luglio 2015

	serbatoio da lt. 500				
Edificio agricolo (pollaio)	Copertura = circa mq. 30	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo (pollaio)	Copertura = circa mq. 10	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Copertura = circa mq. 20	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n.1 serbatoio da lt. 500 n. 1 tubo da circa 1.20 mq.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Tubazione da circa 3.00 mq.	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	n.1 serbatoio da circa 14 mq.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 200	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 50	NO	NO	NO	4
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 36	NO	NO (copertura di parte di un 2° piano)	Sovracopertura	5
Edificio residenziale	Serbatoio, tubazione da circa 2.12 mq.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 36 serbatoio e tubazione	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 13 tubazione e vaschetta	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 27 serbatoio	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo (inagibile)	Canna fumaria	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Serbatoio piccolo e n. 2 canne fumarie Copertura = circa mq. 24	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 60	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 400 e tubazione	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 500 e canna fumaria di circa mq. 1.50	NO	SI	NO	3
Terreno	n. 2 serbatoi da lt. 500c.a.	NO	SI	NO	3



Edificio agricolo e terreno	Copertura = circa mq. 17 (legnaia) e serbatoio	NO	SI	NO	3
Edificio industriale	Copertura = circa mq. 270	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 300	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Tettoia per legnaia circa mq. 20	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Copertura circa mq. 50, n. 2 serbatoi da lt. 500 c.a. e n. 1 serbatoio da lt. 1000.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 500	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale (case popolari)	n. 1 serbatoio da lt. 500	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da circa mq. 10.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	serbatoio da circa mq. 5.	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Copertura circa mq. 51, n. 1 serbatoio da lt. 500 e n. 1 serbatoio da lt. 300, tubo da circa m. 8,00.	NO	SI (con mezzi meccanici)	NO	3
Edificio residenziale e agricolo	Copertura = circa mq. 45	NO	NO	NO	4
Edificio residenziale	n. 1 serbatoio da lt. 500 e canna fumaria di circa mq. 2,50.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 13	SI (teli in pvc fissati)	NO	NO	5
Edificio residenziale	Copertura = circa mq. 25 n. 1 serbatoio da lt. 400 e tubazione da circa m. 7,00	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale (condominio)	Canna fumaria circa mq. 10.	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Canna fumaria circa mq. 1,50.	NO	SI	NO	3



Edificio residenziale ed agricolo	Copertura = circa mq. 18 n. 1 serbatoio da lt. 300 e n.1 da lt. 50, canna fumaria da circa m. 2,50.	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	Tettoia circa mq. 20.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	n. 3 serbatoi	NO	SI	NO	3
Edificio agricolo	n. 2 serbatoi da lt. 500	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Canna fumaria di circa m. 9,00	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale (condominio)	Canna fumaria circa mq. 9.	NO	SI	NO	3
Edificio residenziale	Copertura terrazzino circa mq. 4.	NO	SI	Verniciatura	3
Edificio residenziale	n. 2 serbatoi da lt. 500 c.a.	NO	SI	NO	3
Edificio comunale adibito a ricovero mezzi operai comunali e attrezzature	Copertura = circa mq. 203,50	NO	SI	NO	2
Edificio residenziale	Serbatoio da 400 lt Tubazioni circa 3.00 mq	NO	SI	NO	3

ALLEGATO 2

- Modelli di auto notifica e segnalazione allegati alla circolare prot. 27665/s.6/DRPC SICILIA del 09/05/2019

SCHEMA DI AUTONOTIFICA PER I SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE SVOLGONO ATTIVITA'
DI BONIFICA E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n 10

1. Anagrafica

Denominazione _____
Rappresentante legale _____
Sede legale _____
Comune _____
Provincia _____
Codice Fiscale _____
Partita IVA _____
n. iscrizione CCIAA _____
n. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali _____ Categoria _____

2. Autorizzazione

Tipologia di autorizzazione _____
Rilasciata da _____
Numero _____
Rilasciata in data _____
Durata _____
Scadenza _____

3. Sede operativa

Indirizzo _____
Comune _____
Provincia _____
Coordinate (WGS 84) - N _____ - E _____ **dati obbligatori**
Estremi catastali _____

4. Altro _____

Data _____

Firma _____

Allegato 3

SCHEMA DI SEGNALAZIONE CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO

MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO, AI
SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.r.10 del 29 APRILE 2014

1. Localizzazione del sito

- Indirizzo

- Comune

- Provincia

2. Elementi identificativi del sito

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| ▪ Il sito è di uso pubblico? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| ▪ Il sito è accessibile? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| ▪ Presenza di confinamento? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| ▪ Presenza di materiale friabile? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| ▪ Presenza di manutenzione? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| ▪ Quantità di materiale stimato | <input type="checkbox"/> ≤
500 Kg | <input type="checkbox"/> 500+10000
Kg | <input type="checkbox"/> >
10000 Kg |

Data _____

Firma _____

SCHEDA DI RILEVAMENTO CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO
MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO, AI
SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.r. 10 del 19 APRILE 2014

- 1. Area di estensione del sito in m²(*)**
 < 500 m²
 500 + 5000 m²
 > 5000 m²

* s'intende il perimetro di tutto l'insediamento, aree cortilive incluse

- 2. Attività**
 Attiva.....
 Dismissa.....

- 3. Frequenza di utilizzo**
 Occasionale.....
 Periodica.....
 Costante.....

- 4. Durata del periodo di dismissione (stima anni)**
 < 3.....
 3 + 10.....
 > 10.....

- 5. Stato di conservazione dei materiali**
 Danni minori del 10%.....
 Danni uguali o maggiori del 10%.....

- 6. Accessibilità del sito**
 Esistenza di recinzione.....
 Accesso vietato.....
 Accesso libero.....

L'accesso al sito può essere libero, vietato in quanto vi può essere un cartello che vieta di entrare ma non c'è la recinzione e con presenza di recinzione o recintato. Questa voce vale solamente per i siti di categoria I e dismissi. Gli edifici pubblici hanno sempre accesso libero.

- 7. Distanza dal centro abitato**
 Oltre 1000 m.....
 Entro 1000 m.....
 Centro abitato.....

Definizione centro abitato: art. 3 del nuovo codice della strada; letteralmente "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

- 8. Densità di popolazione interessata**
 Aggregato urbano..... Case
 sparse.....

La popolazione da considerare è quella presente entro 1000 m.

- 9. Tipologia di amianto presente come materia prima o manufatto o deposito di rifiuto o sfridi**
 Crisotilo.....
 Crisotilo + anfiboli.....

- 10. Tipologia di materiale contenete amianto**

Si fa riferimento al D.M. 06.9.1994 art.2 par.2c ed al Decreto 20 agosto 1999.

Nome del sito _____

Proprietà di _____

Indirizzo _____

Data _____

Compatto.....

Friabile.....

- 11.1 Quantità di materiale friabile stimato**

≤ 500 Kg.....

500 + 10000 Kg.....

> 10000 Kg.....

- 11.2 Quantità di materiale compatto stimato**

≤ 500 Kg (* pari a < 50 m²)

500 + 10000 Kg (* da 50 m² a 500 m²)

> 10000 Kg (* oltre 500 m²)

- 12. Superficie di materiale compatto esposta all'aria**

< 500 m².....

500 + 5000 m².....

> 5000 m².....

- 13. Presenza di confinamento del materiale**

SI

NO

- 14. Valutazione del rischio e attivazione di programma di controllo e manutenzione**

SI

NO

- 15. Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l)**

< 1.....

1.....

Non so.....

Da compilare solo in caso di informazioni documentate

- 16. Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione**

SI

NO

- 17. Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre(vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria)**

SI

NO

- 18. Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione ad amianto nell'area di mappatura**

SI

NO

Le patologie da intendersi sono l'asbestosi ed il mesotelioma con incremento statisticamente significativo (al 95%); la compilazione dovrà avvenire a cura delle Az. USL competenti per territorio

Comune _____

Provincia _____

Anno di costruzione o attivazione _____

Tecnici verbalizzanti _____

SCHEDA DI RILEVAMENTO CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA NATURALE DI AMIANTO

MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO, AI
SENSIDELL'ART.5 DELLA l.r.10 del 19 APRILE 2014

1. Materiale costituente gli affioramenti rocciosi contenenti amianto

2. Presenza di affioramenti entro 50 m da area abitata o con frequenza abituale

3. Fibre aerodisperse in prossimità dei recettori [ff/I]

4. Estensione degli affioramenti contenenti amianto

5. Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione

6. Dati epidemiologici riferiti a casi di mesoteliomi

Nome del sito _____

Indirizzo _____

Coordinata X _____

Comune _____

Coordinata Y _____

Provincia _____

Data _____

Tecnici verbalizzanti _____

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142, recapito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere favorevole

Data..... 08-12-2020

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA:** che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data.....

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recapito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E....., trova copertura finanziaria alla MISSIONE.....
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 20_

Data.....

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata votazione e con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano
[Signature]

Il Sindaco
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il 17-12-2020
E fino al 01-01-2021

L'Addetto
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 17-12-2020

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal 17-12-2020 al 01-01-2021

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il 17.12.2020

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15-12-2020

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale , Li 15-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina